



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 133**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rigo, Bet, Centenaro, Cestaro, Corsi, Dolfin, Finco, Pan, Scatto, Vianello, Zecchinato, Valdegamberi, Andreoli, Cecchetto Gianpiero Possamai e Puppato

**VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA VENETA. ISTITUZIONE DEL LOGO RISTORAZIONE TIPICA DEL VENETO.**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 marzo 2022.

## **VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA VENETA. ISTITUZIONE DEL LOGO RISTORAZIONE TIPICA DEL VENETO.**

### *Relazione:*

*La presente proposta di legge è volta a valorizzare la ristorazione tradizionale di qualità del territorio Veneto e a tutelare la tradizione enogastronomica della Regione attraverso l'istituzione del logo "Ristorazione tipica del Veneto" e della "Settimana della tradizione enogastronomica veneta".*

*Il Veneto è tra le Regioni con maggiore varietà e ampiezza del patrimonio agroalimentare grazie alla particolare conformazione geografica del territorio e alla sua prestigiosa storia. La cucina veneta è infatti caratterizzata da una vasta tipologia di piatti tipici di un'area geografica che abbraccia il mare, i laghi, la pianura e la montagna.*

*Promuovere la ristorazione è fondamentale in quanto essa costituisce un settore importante per l'economia veneta, non solo per i consumi diretti, ma altresì in quanto fonte di grande attrazione turistica. L'offerta enogastronomica rappresenta una primaria motivazione di viaggio; gran parte della spesa dei turisti è destinata alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi. A tal proposito, il Veneto si è da sempre distinto per la reputazione delle specialità agroalimentari di qualità che arricchiscono le tavole della ristorazione. Favorire la trasmissione della cultura enogastronomica veneta è poi essenziale per rafforzare il legame tra i prodotti tipici e i territori da cui essi provengono. La condivisione di tradizioni, esperienze, sapori e profumi consolida la dimensione collettiva, mantiene viva la memoria storica e al contempo promuove la creatività. I piatti tipici, quali portatori di valori della comunità, devono essere custoditi affinché venga preservata l'identità della Regione del Veneto.*

*Il presente progetto di legge cerca di accogliere le istanze pervenute dalle associazioni di categoria che hanno evidenziato la necessità di un intervento normativo volto alla valorizzazione delle eccellenze venete che passano anche e soprattutto per la tradizione enogastronomica. Le iniziative proposte sono volte ad attribuire un riconoscimento agli esercizi di ristorazione tipici per supportarne ed incentivarne l'azione.*

*Con riferimento al testo di legge, la presente proposta si articola come segue:*

- dopo l'articolo 1 che illustra le suddette finalità, l'articolo 2 indica come destinatari gli esercizi che preparano e somministrano pasti e bevande della tradizione enogastronomica del Veneto;*
- l'articolo 3 stabilisce l'istituzione del logo "Ristorazione tipica del Veneto" e la sua concessione ad un organismo privato, costituito in forma consortile o associata tra i ristoratori o alle associazioni di categoria singole o associate, che ne disciplina l'utilizzo e il controllo come stabilito con apposito regolamento;*
- l'articolo 4 prevede i requisiti per l'utilizzo del logo: valorizzare la filiera corta, preparare le ricette della tradizione enogastronomica veneta e offrire ai consumatori adeguate informazioni circa il carattere tradizionale veneto delle ricette utilizzate. Il logo è volto a pubblicizzare l'operato delle suddette attività e a garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori;*

- *l'articolo 5 menziona l'istituzione del Registro in cui vengono iscritti gli esercizi di ristorazione che hanno ottenuto il riconoscimento all'utilizzo del logo. Tale iscrizione può costituire titolo preferenziale per l'accesso a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali;*
- *l'articolo 6 prevede che il concessionario sia assoggettato a periodici controlli sullo stato d'attuazione della presente legge e del regolamento, da parte della struttura regionale competente che provvede alla revoca della concessione in caso di gravi inadempienze;*
- *l'articolo 7 istituisce la "Settimana della tradizione enogastronomica veneta" diretta a promuovere il logo, a preservare la tradizione veneta e a tramandare la cultura enogastronomica ai turisti italiani e stranieri. Al fine di sostenere economicamente la realizzazione dell'evento, si impegna la Giunta regionale a erogare contributi pari a 50.000 euro come previsto dalla norma finanziaria (articolo 9);*
- *l'articolo 8 prevede delle sanzioni per l'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto al registro o per l'utilizzo del logo in modo non conforme al regolamento;*
- *l'articolo 10, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.*

## **VALORIZZAZIONE DELLA TRADIZIONE ENOGASTRONOMICA VENETA. ISTITUZIONE DEL LOGO RISTORAZIONE TIPICA DEL VENETO.**

### **Art. 1 - Finalità ed oggetto.**

1. La Regione promuove la tradizione enogastronomica del Veneto e la valorizzazione della ristorazione tradizionale di qualità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per garantire sotto il profilo qualitativo la tutela dei consumatori, la Regione promuove e valorizza gli esercizi che svolgono attività di ristorazione.

### **Art. 2 - Ambito di applicazione.**

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli esercizi di ristorazione che preparano e somministrano pasti e bevande della tradizione enogastronomica del Veneto.

### **Art. 3 - Istituzione e concessione in uso del logo “Ristorazione tipica del Veneto”.**

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la Regione istituisce un logo denominato “Ristorazione tipica del Veneto”.

2. Il logo è concesso in uso dalla Giunta regionale ad un organismo privato costituito in forma consortile o associata tra i ristoratori o alle associazioni di categoria singole o associate maggiormente rappresentative a livello regionale nel settore della ristorazione, di seguito denominato “cessionario”.

3. Il concessionario adotta un regolamento che disciplina l’utilizzo e le modalità d’iscrizione degli esercizi nel registro di cui all’articolo 5 e l’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto” da parte degli esercizi iscritti al registro. Il regolamento è predisposto sulla base di linee guida stabilite dalla Giunta regionale e definisce:

- a) le caratteristiche grafiche e simboliche del logo;
- b) le modalità di utilizzo del logo;
- c) l’elenco delle ricette della tradizione enogastronomica del Veneto;
- d) le modalità per la presentazione e lo svolgimento dell’istruttoria, da parte del concessionario, delle domande d’iscrizione nel registro di cui all’articolo 5;
- e) i criteri e le modalità per garantire l’identificazione e la tracciabilità dei prodotti e delle forniture necessarie per la preparazione delle ricette della tradizione veneta, in conformità a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera a);
- f) i criteri e le modalità per l’istituzione di un sistema di controllo sull’utilizzo del logo;
- g) le misure di richiamo formale, sospensione e revoca dell’utilizzo del logo per l’inosservanza del regolamento da parte degli esercizi di cui all’articolo 2.

4. Il regolamento di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale.

5. La Regione promuove, tramite l’utilizzo dei propri canali di comunicazione, anche di massa, il logo di cui al comma 1 e la “Settimana della tradizione enogastronomica veneta” di cui all’articolo 7.

#### **Art. 4 - Requisiti per l'utilizzo del logo "Ristorazione tipica del Veneto".**

1. L'utilizzo del logo "Ristorazione tipica del Veneto" è consentito agli esercizi di cui all'articolo 2 che, nel rispetto della presente legge e delle procedure stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:

- a) Valorizzazione della c.d. "filiera corta" mediante:
  - a1. l'individuazione, anche quantitativa, dei prodotti utilizzati;
  - a2. l'individuazione della provenienza geografica dei fornitori o dei produttori;
- b) Utilizzo di ricette di cui alla lettera c), del comma 3, all'articolo 3;
- c) Valorizzazione dell'informazione al consumatore sul carattere tradizionale veneto delle ricette utilizzate, accertabile mediante:
  - c1. la previsione di menu e carte dei vini che riportino una informazione esplicita sulla preparazione dei piatti e sull'effettiva composizione degli stessi;
  - c2. la previsione di informazioni relative ai luoghi di produzione degli alimenti utilizzati nonché sugli aspetti storici legati alle produzioni tradizionali locali.

#### **Art. 5 - Istituzione del "Registro degli esercizi di ristorazione tipica del Veneto".**

1. È istituito presso il concessionario il "Registro degli esercizi di ristorazione tipica del Veneto".

2. Gli esercizi di cui all'articolo 2 che presentano domanda al concessionario e che dimostrano di possedere i requisiti di cui all'articolo 4 vengono iscritti nel registro di cui al comma 1

3. Il concessionario può definire una quota annuale di iscrizione al registro da destinare alle attività di promozione e vigilanza sull'utilizzo del logo.

4. Il registro è aggiornato a cura del concessionario e pubblicato in apposito sito web.

5. La perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione al registro o la cessazione dell'attività di ristorazione comportano la cancellazione dal registro.

6. L'iscrizione al registro può costituire titolo preferenziale per l'accesso a finanziamenti o erogazione di contributi regionali di qualsiasi natura.

#### **Art. 6 - Controlli del concedente.**

1. Il concessionario è assoggettato a periodici controlli, sullo stato d'attuazione della presente legge e dell'applicazione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, da parte della struttura regionale competente.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il concessionario predisponde una relazione annuale di monitoraggio sull'utilizzo del logo da presentare alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, in caso di gravi inadempienze del concessionario, ne dispone la revoca.

#### **Art. 7 - Istituzione della "Settimana della tradizione enogastronomica veneta".**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituita la "Settimana della tradizione enogastronomica veneta".

2. L'evento è finalizzato alla promozione del logo di cui all'articolo 3 e alla diffusione della cultura enogastronomica veneta.

3. Il concessionario stabilisce annualmente il programma delle iniziative per la celebrazione della "Settimana della tradizione enogastronomica veneta" che in particolare prevedono:

- a) eventi e laboratori;
- b) pubblicazioni;
- c) campagne di web marketing.

4. Il programma è inviato alla Giunta regionale per la sua approvazione e per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione.

#### **Art. 8 - Sanzioni.**

1. L'utilizzo del logo da parte di soggetto non iscritto al registro di cui all'articolo 5 ovvero l'utilizzo di un logo non conforme al modello definito dal concessionario è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.000,00 a un massimo di euro 2.000,00.

2. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvedono, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale", i Comuni nel cui territorio è ubicato l'esercizio a cui si riferisce la violazione, che introitano i relativi proventi.

#### **Art. 9 - Norma finanziaria.**

1. Per gli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2022 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", con la contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2022-2024.

2. Per gli esercizi successivi, si provvede nei limiti degli stanziamenti annualmente autorizzati dalle leggi di bilancio.

#### **Art. 10 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Finalità ed oggetto.....	4
Art. 2 - Ambito di applicazione. ....	4
Art. 3 - Istituzione e concessione in uso del logo “Ristorazione tipica del Veneto”. ....	4
Art. 4 - Requisiti per l’utilizzo del logo “Ristorazione tipica del Veneto”. ....	5
Art. 5 - Istituzione del “Registro degli esercizi di ristorazione tipica del Veneto”. ....	5
Art. 6 - Controlli del concedente. ....	5
Art. 7 - Istituzione della “Settimana della tradizione enogastronomica veneta”. ....	5
Art. 8 - Sanzioni.....	6
Art. 9 - Norma finanziaria.....	6
Art. 10 - Entrata in vigore.....	6